

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-448 del 02/03/2016
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - AGRIMETANO SOCIETA' AGRICOLA CONSORTILE A R.L. CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI FAENZA, VIA BULZACCA N.16 - ADOZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI (BIOGAS) NELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI FAENZA, LOC. GRANAROLO FAENTINO, VIA FABBRA N.27
Proposta	n. PDET-AMB-2016-461 del 02/03/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di RAVENNA
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno due MARZO 2016 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e concessioni di RAVENNA, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - **AGRIMETANO SOCIETA' AGRICOLA CONSORTILE A R.L.** CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI FAENZA, VIA BULZACCA N.16 - ADOZIONE **AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA)** PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI (BIOGAS) NELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI FAENZA, LOC. GRANAROLO FAENTINO, VIA FABBRA N.27

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la *Legge 7 aprile 2014, n. 56*, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;

VISTA altresì la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2170 del 21 dicembre 2015* recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di AUA in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, ivi comprese le modalità di conclusione dei procedimenti in corso avviati presso le Province;

CONSIDERATE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad Arpae dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di Arpae con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) dell'Unione della Romagna Faentina in data 02/04/2015 - assunta al PG della Provincia di Ravenna con il n. 36146 del 09/04/2015 (pratica Arpae n. 8261/2016), da **Agrimetano Società Agricola Consortile a r.l.** (C.F./P.IVA 02405670395), avente sede legale in comune di Faenza, via Bulzacca n. 16 e impianto in comune di Faenza, località Granarolo Faentino, via Fabbra n.27, intesa ad ottenere il rilascio dell'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)**, ai sensi del DPR n. 59/2013, comprensiva di:

- autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia unite ad acque reflue domestiche in acque superficiali (ai sensi dell'art. 124 del DLgs. n. 152/2006 e smi);
- comunicazione preventiva di utilizzazione agronomica del digestato (ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi);
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/06 e smi);
- comunicazione in materia di impatto acustico (ai sensi dell'art. 8, comma 4, della Legge 26 ottobre 1995, n. 447).

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di tutela delle acque dall'inquinamento :

- *D.Lgs. n. 152/06 e smi recante "Norme in materia ambientale"* - Parte III - Titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;
- *L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi "Riforma del sistema regionale e locale"* e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate ai Comuni relativamente all'autorizzazione agli scarichi delle acque reflue domestiche;
- *L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi* recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai Comuni e alle Province le funzioni in materia ambientale già conferite dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- *DGR n. 1053 del 9 giugno 2003* recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- *DGR n. 286 del 14 febbraio 2005* concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- *DGR n. 1860 del 18 dicembre 2006* recante linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della DGR n. 286/2005;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e del digestato:

- *D.Lgs. n. 152/06 e smi recante "Norme in materia ambientale"* - Parte III - Titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;
- *L.R. 6 marzo 2007, n.4 "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche leggi regionali"* - capo III, recante disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari;
- *Regolamento Regionale n.1/2011* approvato con D.G.R. n. 1494/2011 "Regolamento regionale ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 6 marzo 2007, n.4. Disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari" e s.m.i. e *Regolamento Regionale n.1/2016* approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 243 del 31 dicembre 2015 "Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari";

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di emissioni in atmosfera:

- *D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi recante "Norme in materia ambientale"*, in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- *L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi "Riforma del sistema regionale e locale"* e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate alle Province relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- *L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi* recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- *DGR n.2236/2009 e smi* recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del DLgs n.152/2006, parte V".
- Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di impatto acustico:

- ✓ Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi per la pratica Arpaee n. 8261/2016, emerge che:

- la Società Agricola Consortile a r.l. Agrimetano gestisce in comune di Faenza, località Granarolo Faentino, via Fabbra n.27, un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (biogas). L'impianto è in possesso di Autorizzazione Unica rilasciata, ai sensi del D.Lgs n. 387/2003 e smi, dalla Provincia di Ravenna con atto n. 833 del 09/03/ 2012 e smi, con scadenza al 09/03/2027. La suddetta autorizzazione ricomprende anche l'autorizzazione allo scarico delle acque di prima pioggia e delle

acque reflue domestiche, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera e la valutazione di impatto acustico. Il titolo relativo allo scarico è in scadenza al 09/03/2016, pertanto la Società ha provveduto a richiederne il rinnovo all'interno di una procedura di AUA;

- la Società ha presentato al SUAP dell'Unione della Romagna Faentina in data 02/04/2015 l'istanza e relativa documentazione tecnico-amministrativa allegata, acquisita agli atti della Provincia di Ravenna con PG n. 36146 del 09/04/2015, per il rilascio dell'AUA comprensiva dei seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia unite ad acque reflue domestiche non recapitanti in rete fognaria (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/06 e smi), di competenza comunale. Lo scarico era già autorizzato con l'Autorizzazione Unica rilasciata, ai sensi del D.Lgs n. 387/2003 e smi, dalla Provincia di Ravenna con atto n. 833 del 09/03/2012 e smi., in scadenza. La Società ha presentato la domanda di autorizzazione allo scarico corredata dalla documentazione tecnica;
 - comunicazione di utilizzazione agronomica del digestato (ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi), di competenza provinciale, ora di competenza SAC di Arpa. La Società dichiarava che nulla era cambiato rispetto alla comunicazione n. 14935 (modifica n.5) effettuata in data 30/03/2015. Successivamente risultano pervenute alla Provincia di Ravenna, ulteriori modifiche della suddetta comunicazione (n. 15423 - mod. n. 6, n. 15641 - mod. n. 7, n. 16119 - mod. n. 8), con variazioni relative ai contratti di cessioni a terzi del digestato, compilate nell'applicativo regionale Gestione Effluenti. Il digestato prodotto, in parte palabile e in parte non palabile, ha un contenuto di azoto pari a 73.128,35 kg/a; esso viene in parte utilizzato agronomicamente in modo diretto, in parte è ceduto a terzi;
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera provenienti dal motore endotermico, alimentato a biogas e dalla torcia di emergenza, dell'impianto di che trattasi, in procedura ordinaria (ai sensi dell'art.269 del Dlgs n. 152/2006 smi), che risulta già ricompresa nell'Autorizzazione Unica rilasciata, ai sensi del D.Lgs n. 387/2003 e smi, dalla Provincia di Ravenna con atto n. 833 del 09/03/2012 e smi., sopra citato, per la quale l'Azienda ha dichiarato che nulla è stato modificato;
 - valutazione di impatto acustico post-operam. L'Azienda dichiara che non sono intervenute modifiche rispetto a quanto valutato per il rilascio dell'Autorizzazione Unica e smi, ai sensi del D.Lgs n. 387/2003 e smi;
- l'istanza presentata in data 02/04/2015 si intendeva formalmente completa e correttamente presentata con avvio del procedimento in data 02/04/2015, per cui il SUAP ha provveduto a darne notizia al soggetto interessato con apposita comunicazione in data 12/05/2015, ai sensi dell'art. 8, comma 2) della Legge n. 241/1990 e smi;
- rispetto alle verifiche previste dall'art.4 del DPR n. 59/2013, è risultato necessario richiedere integrazione documentale ai fini istruttori. La richiesta è stata inoltrata al SUAP con nota della Provincia PG 41555 del 27/04/2015 e il SUAP ha richiesto le integrazioni all'azienda in data 12/05/2015 sospendendo i termini del procedimento;
- l'azienda presentava documentazione integrativa in data 05/06/2015 (PG Provincia n.52671/2015);

DATO atto che nel corso del procedimento sono stati acquisiti i pareri necessari e vincolanti ai fini dell'adozione dell'AUA:

- parere dell'Unione della Romagna Faentina in merito all'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche unite ad acque di prima pioggia, e in merito alla valutazione di impatto acustico, acquisito agli atti della Provincia in data 22/07/2015 con PG Provincia 63849/2015;
- parere del Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale - PG Provincia 64806 del 27/07/2015 - in merito allo scarico in acque superficiali di competenza del Comune;

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna con nota PG Provincia di Ravenna n. 49231/2014 del 29/05/2014, per cui le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici e emissioni in atmosfera disciplinate dall'art. 269 e dall'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi non vengono in rilievo ai fini delle verifiche antimafia di cui al D.Lgs n. 159/2011 e, quindi, sono esonerate da tale obbligo;

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere all'adozione dell'AUA a favore della Società Agricola Consortile a r.l. Agrimetano, nel rispetto di condizioni e prescrizioni per l'esercizio dell'attività di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (biogas), in riferimento ai titoli abilitativi ambientali richiesti e da sostituire con l'AUA stessa, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 4, comma 4) del DPR n. 59/2013, l'Autorità competente (Arpae - SAC di Ravenna) adotta il provvedimento di AUA nel termine di 90 giorni dalla presentazione della domanda completa e corretta formalmente al SUAP territorialmente competente, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Alberto Rebucci, Dirigente della SAC di Ravenna di Arpae:

DETERMINA

1. DI ADOTTARE, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** a favore di **Agrimetano Società Agricola Consortile a r.l.** (C.F./P.IVA 02405670395), avente sede legale in comune di Faenza, via Bulzacca n. 16, per l'esercizio dell'attività di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (biogas), nell'impianto sito in comune di Faenza, località Granarolo Faentino, via Fabbra n.27, fatti salvi i diritti di terzi;

2. DI DARE ATTO che la presente AUA comprende e sostituisce i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue di prima pioggia unite ad acque reflue domestiche, non recapitanti in rete fognaria (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/06 e smi);
- comunicazione preventiva di utilizzazione agronomica del digestato (ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi);
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/06 e smi);
- comunicazione in materia di impatto acustico (ai sensi dell'art. 8, comma 4, della Legge 26 ottobre 1995, n. 447).

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Società deve essere in possesso, previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA;

3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

3.a) Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:

- L'**Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per lo scarico idrico in corpo idrico superficiale;
- L'**Allegato B)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per l'utilizzazione agronomica del digestato;
- L'**Allegato C)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per le emissioni in atmosfera;
- L'**Allegato D)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche in merito alla valutazione di impatto acustico.

È altresì fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro;

3.b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.

Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:

- ✓ ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative dello scarico soggetto a nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006;
- ✓ ogni modifica che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;
- ✓ ogni modifica sostanziale dell'impianto o della gestione del digestato.

Qualora la Società intenda modificare, potenziare o introdurre nuove sorgenti sonore, compresi eventuali cambiamenti relativi alla movimentazione e/o traffico indotto, che possono avere impatti sulla matrice rumore, la modifica deve essere valutata in via previsionale, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1998. Pertanto, con la comunicazione/domanda di modifica dell'AUA, dovrà essere presentata, prima della messa in opera della modifica, la documentazione previsionale d'impatto acustico secondo i criteri della DGR n. 673/2004 *"Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico"*.

- 3.c) La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;
- 3.d) A seguito del rilascio della presente AUA, per l'esercizio dell'attività il gestore deve provvedere agli adempimenti inerenti l'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003 e smi;
4. DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
5. DI DARE ATTO che l'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di Arpae - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;
6. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
7. DI DARE ATTO che la Sezione Provinciale Arpae di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
8. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Faenza e al Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DICHIARA che:

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae.

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA
Dott. Alberto Rebucci

**SCARICO DI ACQUE DI PRIMA PIOGGIA UNITE AD ACQUE REFLUE DOMESTICHE
IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE**
(art. 124 D.Lgs. n. 152/2006 e smi)

Condizioni

Nell'insediamento sito in comune di Faenza, località Granarolo, via Fabbra n.27, **Agrimetano Società Agricola Consortile a r.l.** gestisce un impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (biogas). Lo scarico è relativo alle acque di prima pioggia derivanti dal dilavamento dei piazzali unite ad acque reflue domestiche.

Le aree scoperte assoggettate alla DGR 286/05 sono realizzate con pavimentazione in cemento. Le acque meteoriche di dilavamento derivanti dalle suddette aree, vengono convogliate ad un sistema di trattamento, costituito da un pozzetto deviatore, da una vasca di accumulo delle acque di prima pioggia con disoleatore a coalescenza. Il dimensionamento della vasca di accumulo delle acque di prima pioggia, della relativa sezione di sedimentazione e del disoleatore, sono conformi a quanto previsto dalla DGR n.286/05.

Le acque di seconda pioggia sono convogliate, tramite pozzetto deviatore, nella rete fognaria bianca aziendale che recapita in acque superficiali.

Il pozzetto ufficiale di prelevamento è stato individuato nel pozzetto posto subito a valle dei sistemi di trattamento, identificato dalla lettera C così come indicato nella planimetria della rete fognaria (TAV.01) allegata alla documentazione presentata a corredo della domanda AUA.

Il recapito dello scarico è lo scolo consorziale "Cantrighetto Quinto di Granarolo".

Prescrizioni

- a) lo scarico delle acque di prima pioggia, nel pozzetto ufficiale di prelevamento, deve essere conforme ai valori limiti di emissione indicati nella Tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. n. 152/2006 e smi per scarichi in acque superficiali, per i seguenti parametri: SST, COD, Idrocarburi Totali;
- b) dovrà essere eseguito, con cadenza almeno annuale, un campione rappresentativo delle acque di prima pioggia che attesti la conformità alla Tab.3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. n. 152/2006 e smi (Tabella per scarichi in acque superficiali) , per i parametri indicati al punto precedente. I rapporti di prova relativi ai campioni di cui sopra, redatti a firma di tecnico abilitato, dovranno essere disponibili presso l'attività, a disposizione degli organi di vigilanza e presentati con le modalità e la tempistica che l'autorità competente riterrà opportuno e comunque vanno presentati al momento del rinnovo della presente autorizzazione;
- c) ad evento meteorico esaurito va garantito che lo scarico delle acque di prima pioggia in acque superficiali avvenga entro le 48 – 72 ore successive all'ultimo evento piovoso, così come previsto dalla DGR 286/2005;
- d) va effettuata periodica manutenzione all'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia e al disoleatore al fine di mantenere conforme il volume utile di contenimento e la funzione depurativa, mediante asportazione dei sedimenti e degli oli accumulati. Tutti i rifiuti derivanti da tali operazioni dovranno essere smaltiti e gestiti , in ottemperanza della parte IV del DLgs n. 152/2006 e smi;
- e) gli impianti di trattamento delle acque reflue domestiche, quali pozzetti degrassatori, fosse Imhoff, al fine di assicurare un corretto funzionamento, dovranno essere puliti periodicamente ed almeno una volta all'anno

da ditte autorizzate; la documentazione attestante l'avvenuta pulizia dovrà essere conservata presso l'attività, a disposizione degli organi di vigilanza;

f) **la planimetria della rete fognaria** (TAV.01 - Scarico acque - datata 30/03/2015) allegata alla domanda AUA, ove è indicato il pozzetto ufficiale di prelevamento, costituisce **parte integrante del presente provvedimento e viene allegata;**

g) il pozzetto ufficiale di prelevamento, così come disposto dal comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., dovrà essere mantenuto sempre accessibile, a disposizione degli organi di vigilanza. Dovranno essere pertanto previsti opportuni interventi di manutenzione e sullo stesso non dovranno essere mai depositati materiali di alcun tipo;

h) lo scarico non dovrà alterare per nessuna ragione la qualità delle acque irrigue immesse nella rete dei canali consorziali.

[illegible][illegible]

86 24 60 75 114 177 199

Dislocatore
 Organi di raccolta dei prodotti
 Rete piccoli
 Rete acqua di primo piano
 Rete acqua di seconda (pioggia) e terza

Cinturino Verde di Campagna

- Legenda:
- 1- Trincea 1x5 m
 - 2- Alimentatore 80m³
 - 3- Prevasca 23,53dm
 - 4- Digestore Primario 22x4,8m
 - 5- Post Digestore 22x4,8m
 - 6- Stanzione di pompaggio
 - 7- Locale quadri
 - 8- Cogeneratore
 - 9- Torcia
 - 10- SMD 100
 - 11- SMD Biogas
 - 12- Separatore
 - 13- Piazzale frizione solida (con tettoia)
 - 14- Filtro Ghiaia
 - 15- Stanzione filtrazione energetico
 - 16- Pozzetto fusto 60x2,8m
 - 17- Acqua refluo
 - 18- Pista
 - 19- Cabina ENEL
 - 20- Pozzetto di gestione acque meteoriche
 - 21- Pozzetto frizione liquida
 - 22- Pozzetto di prelievo spugna 40 m³

Punti di ricerca		Qualificatore		Origine di risultati dei journal		Deduzione	
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐							

[illegible]

COMUNICAZIONE DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEL DIGESTATO

(art. 112 del D.Lgs. 152/06)

Condizioni

L'impianto sito in comune di Faenza, località Granarolo, via Fabbra n.27, produce digestato tal quale, che viene sottoposto ad un trattamento di separazione con produzione di una frazione palabile e di una frazione non palabile. Le due frazioni vengono stoccate rispettivamente in platea e in vasca in cemento, presso l'impianto.

L'azienda gestisce direttamente la fase di utilizzazione agronomica di parte del digestato prodotto (in terreni in parte in zona vulnerabile e in parte in zona non vulnerabile), cedendo a terzi un'altra quota dello stesso. L'impianto ha una produzione di azoto all'anno superiore a 6.000 kg (73.128 kg/a nell'ultima comunicazione pervenuta - n.16119).

L'attività di utilizzo agronomico è descritta nella Comunicazione di utilizzo agronomico; l'ultima pervenuta è la n. 16119 (modifica n.8), richiamata nel provvedimento.

Prescrizioni

- 1) l'azienda è assoggettata agli obblighi e adempimenti previsti dal Regolamento Regionale n.1/2016, emanato con decreto n. 243 del 31/12/2015 dal Presidente della Giunta Regionale, in particolare relativi all'obbligo di comunicazione, di tenuta del Registro delle utilizzazioni e di elaborazione del Piano di Utilizzazione Agronomica;
- 2) l'utilizzo agronomico deve avvenire in conformità con le disposizioni del vigente Regolamento Regionale n. 1 del 04/01/2016, soracitato.

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(art. 269 D.Lgs. n. 152/2006 e smi)

CONDIZIONI:

- La società Agrimetano soc. agr. consortile arl, gestisce un impianto di digestione anaerobica di biomasse agricole, per la produzione energia, di potenzialità pari a 999 kWe (circa 2,462 MWt), in Comune di Faenza, Via Fabbra, n.27, località Granarolo Faentino;
- Le emissioni in atmosfera provengono dal motore endotermico, alimentato a biogas e dalla torcia di emergenza;
- Il motore installato dall'azienda è un motore (Jenbacher GE JGS 320 GS - B.LC) che adotta il sistema Leanox® per il contenimento delle emissioni di ossidi di azoto. E' inoltre installato un sistema catalitico di contenimento delle emissioni di CO, mediante sistema Catox;
- Data la potenzialità del motore endotermico (999 kWe), si evidenzia che lo stesso rientra fra le attività scarsamente rilevanti, di cui all'art.272, comma 1) del Dlgs n. 152/2006 e smi, fatto salvo comunque il rispetto dei limiti di emissione previsti nella parte III dell'Allegato I alla parte V del Dlgs n.152/2006 e smi.

LIMITI

I limiti di emissione che Agrimetano soc. agr. consortile arl è comunque tenuta a rispettare, sono i seguenti:

PUNTO DI EMISSIONE E1 – MOTORE ENDOTERMICO

Portata secca	4000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	24	h/g
Temperatura	400	°C
Sezione	0,126	mq

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
NOx e NH ₃ (espressi come NO ₂)	450	mg/Nmc
COT	150	mg/Nmc
CO	500	mg/Nmc
SO ₂	350	mg/Nmc
HCl	10	mg/Nmc

I limiti sopraindicati sono intesi come valori medi orari riferiti all'ossigeno al 5% secco,

Il biogas deve avere le caratteristiche previste nell'allegato X, parte II, sezione 6 del Dlgs n.152/2006 e smi.

EMISSIONE E2 - TORCIA DI EMERGENZA

La torcia è a bassa emissione di NOx e viene utilizzata esclusivamente nelle circostanze di emergenza o fermo motore e avviamento dell'impianto ed è dimensionata per 500 Nm³/h di biogas, sufficiente a spiazzare tutta la produzione oraria massima prevista di biogas (circa 470 Nm³/h).

La torcia è dotata di dispositivi ridondanti fine di evitare la mancata accensione della stessa in caso di utilizzo in emergenza. La torcia deve sempre funzionare in ogni circostanza prevista o prevedibile nella gestione dell'impianto. Non è consentita l'emissione in atmosfera di biogas.

PRESCRIZIONI:

1. Per la verifica del rispetto dei limiti dovranno essere utilizzati i metodi di prelievo e analisi e le strategie di campionamento adottati dall'U.N.I.CHIM. e specificatamente indicati nella DGR n. 2236/2009 e smi:

UNI 10169 – UNI EN 13284-1	Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento
UNI 10169	Determinazione della velocità e della portata di flussi gassosi convogliati
UNI 9968 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione dei gas di combustione (CO, O ₂ , CO ₂)
UNI 9969 UNI EN 15058 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione della concentrazione di monossido di carbonio
UNI EN 13284-1 UNI 10263	Determinazione della concentrazione delle polveri totali
UNI 10568	Determinazione della silice libera cristallina
UNICHIM 853 UNI ISO 10397	Determinazione delle emissioni di amianto
UNI EN 13284-1 + UNICHIM 759	Determinazione delle nebbie oleose
UNI EN 14385 ISTISAN 88/19 UNICHIM 723	Determinazione delle emissioni di metalli
UNI EN 13211	Determinazione del mercurio
UNI EN 1948-1,2,3	Determinazione di microinquinanti organici
UNICHI 835/ISTISAN 88/19 ISTISAN 97/35	Determinazione di idrocarburi policiclici aromatici (IPA)
UNI EN 12619	Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale (C < 20 mg m ⁻³)
UNI EN 13526	Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale (C > 20 mg m ⁻³)
UNI EN 13649	Determinazione della concentrazione di COV con caratterizzazione qualitativa dei singoli composti organici
UNI 10393 UNI 10246-1 UNI 9967 UNI 10246-2 UNI EN 14791 ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione del biossido di zolfo (SO ₂)
ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) UNI 9970 UNI 10878 UNI EN 14792 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione degli ossidi di azoto (NO _x)
ISTISAN 98/2 (allegato 2 DM25/8/2000)	Determinazione composti inorganici del cloro e del fluoro espressi rispettivamente come acido cloridrico (HCl) e acido fluoridrico (HF)
UNI EN 1911-1,2,3	Determinazione della concentrazione di acido cloridrico (HCl)

UNI 10787	Determinazione dei composti inorganici del fluoro
Estensione del metodo ISTISAN 98/2 NIOSH 7903	Determinazione della concentrazione di acido nitrico e solforico
NIOSH 7904	Determinazione della concentrazione di acido cianidrico e cianuri
UNICHIM 634 DPR 322/71	Determinazione della concentrazione di acido solfidrico
UNICHIM 632	Determinazione della concentrazione di ammoniaca
NIOSH 2010	Determinazione di ammine alifatiche
NIOSH 2002	Determinazione di ammine aromatiche
EPA TO-11A NIOSH 2016	Determinazione della concentrazione di aldeidi/formaldeide
UNICHIM 504 OSHA 32 NIOSH 2546	Determinazione della concentrazione di fenoli
UNICHIM 488 UNICHIM 429	Determinazione della concentrazione di isocianati
NIOSH 7401	Determinazione della concentrazione di sostanze alcaline
NIOSH 2011	Determinazione della concentrazione di acido formico
OSHA 104 NIOSH 5020	Determinazione della concentrazione di ftalati
UNI EN 14181	Emissioni di sorgenti stazionarie. Assicurazione di qualità dei sistemi automatici di misura

2. **I camini di emissione** devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.
3. **I sistemi di accesso** degli operatori ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.
4. La Ditta è tenuta al rispetto delle seguenti misure gestionali:
 - la movimentazione dei materiali palabili in ingresso e in uscita dall'impianto (mediante carri, pale meccaniche, muletti, ecc), deve essere effettuata in modo tale da evitare imbrattamenti dei piazzali per perdite di materiale solido o di percolato.

- il trasporto e il carico dell'insilato deve avvenire con mezzi chiusi e a tenuta per evitare perdite di percolato. Deve inoltre essere utilizzata apposita benna/trancia insilato;
 - lo stoccaggio dei materiali in arrivo all'impianto, con tenore di sostanza secca < al 60%, ad esclusione degli insilati, dovrà essere di breve durata (non oltre 72 ore), al fine di prevenire fenomeni di anaerobiosi, fonte primaria di emissioni maleodoranti;
 - lo stoccaggio del digestato separato solido deve essere effettuato in modo tale da evitare fenomeni di anaerobiosi nei cumuli che devono essere di dimensioni contenute e periodicamente rivoltati.
5. Al fine di limitare la formazione di emissioni diffuse ed in particolare di quelle odorigene, la Ditta è tenuta a mantenere una buona funzionalità dell'impianto attraverso verifiche puntuali e costanti (ad es. verifiche tenuta valvole, torce, pulizie pozzetti e reti di scolo, quantità e caratteristiche delle biomasse caricate all'impianto);
 6. La Ditta è tenuta a rendere disponibile nel DCS di controllo dell'impianto i valori relativi alle analisi in continuo della qualità del biogas inviato al motore endotermico nei suoi macrocomponenti CH₄, O₂, H₂S; tali valori devono essere registrati e resi disponibili alle verifiche delle autorità di controllo.
 7. Di indicare per i controlli, che dovranno essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento aziendale, **un autocontrollo con frequenza annuale per il punto di emissione indicato**. La data, l'orario, i risultati delle misure di autocontrollo, dovranno essere annotati (o allegati) dalla Ditta su un apposito **registro**, con pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale ARPA – Distretto di Faenza e Bassa Romagna -, firmate dal responsabile dell'impianto e da tenere a disposizione degli organi di controllo competenti. Sullo stesso registro la Ditta è tenuta ad annotare:
 - Le regolari manutenzioni da effettuare alla torcia al fine di mantenerla in efficiente stato di funzionamento e gli eventuali periodi di funzionamento della stessa.

VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO

(ai sensi dell'art. 8, comma 4, della Legge 26 ottobre 1995, n. 447)

Condizioni

Alla domanda AUA è stata allegata la "Valutazione di impatto acustico post operam" datata 06/08/2013, dell'impianto a biogas sito in comune di Faenza, località Granarolo, via Fabbra n.27. In particolare in essa sono presenti i seguenti elementi:

- A. descrizione delle sorgenti sonore, della loro ubicazione, del funzionamento diurno e notturno;
- B. individuazione della classe acustica della zona e dei ricettori;
- C. determinazione dei valori di livello sonoro ai ricettori mediante rilievi fonometrici alla sorgente e al ricettore;
- D. indicazione dei livelli di rumore ambientale e residuo ai ricettori ottenuti attraverso calcolo della propagazione;
- E. analisi comparativa tra i livelli di rumore ottenuti col limite di immissione assoluto e differenziale in tempo di riferimento diurno e notturno.

In merito alla suddetta Valutazione, si evidenzia che il metodo usato per la verifica del rispetto del limite differenziale non si basa esclusivamente su criteri di natura metrologica come previsto dal DM 13/03/98, ma sull'uso di modelli matematici semplificati della propagazione del suono, non accuratamente validati rispetto all'andamento della effettiva attenuazione acustica sul campo, vedi ISO 9613-1, in virtù della presenza di componenti in bassa frequenza nelle emissioni delle sorgenti sonore.

Prescrizioni

- 1) Vanno effettuate le misurazioni del collaudo acustico prevedendo rilievi fonometrici ai ricettori nelle condizioni di pieno regime dell'impianto di biogas seguendo le Tecniche di rilevamento e di misurazione del rumore indicate nel DM 16/03/98, nella UNI 11143-5, e nella UNI 10855 per la determinazione del contributo al ricettore delle specifiche sorgenti sonore che non possono essere disattivate. I valori dei livelli acustici dovranno essere ottenuti da rilievi al ricettore, sia per L Ambientale che per L Residuo, misurando quest'ultimo durante un eventuale fermo impianti, oppure in punto analogo, oppure in ombra rispetto alle sorgenti; ma comunque da rilievi sperimentali. I valori rilevati dovranno descrivere le fluttuazioni/intermittenze delle sorgenti sonore specifiche, valutando la maggior differenza ponderabile fra il livello sonoro ambientale e il livello sonoro residuo;
- 2) Gli esiti delle misurazioni/valutazioni effettuate dovranno essere tenuti a disposizione dell'autorità di controllo;
- 3) Nell'ambito delle attività di manutenzione, dovranno essere previsti, con **cadenza almeno annuale**, controlli (ed eventuali interventi) rivolti agli impianti con emissioni rumorose significative, affinché i sistemi di mitigazione mantengano inalterata la massima efficienza e non vi siano peggioramenti dei livelli sonori emessi dovuti a malfunzionamenti. La Ditta è tenuta a intervenire tempestivamente al ripristino dei sistemi in caso di avaria funzionale.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.